SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 ottobre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Idrosanitaria Beltrami, società per azioni, in Gualtieri (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1992.

Vincenzo Pilone, società per azioni, in Mondovì: Obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1992.

Industrie chimiche Giardini, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1992.

Tessitura Attilio Marchesi, società per azioni, in Ronco Briantino: Obbligazioni sorteggiate il 17 settembre 1992.

O.N.C.E.A.S., società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1992.

S.P.A. Parà, società per azioni, in Pontirolo: Obbligazioni sorteggiate il 16 settembre 1992.

I.M.C. - Investment Management Company, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate l'11 settembre 1992.

Italscandia autocarri, società per azioni, in Trento: Obbligazioni sorteggiate l'11 settembre 1992.

Banco di Napoli, società per azioni - Direzione generale:

Sezione di credito fondiario

Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1992.

Sezione opere pubbliche

Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1992.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1992.

Attribuzioni al prefetto di Roma in materia di funzionalità, efficienza e produttività dell'amministrazione periferica dello Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), ed in particolare il primo comma, numeri 2), 3) e 4), concernenti l'attività di coordinamento generale in materia di pubblico impiego e delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici nonché il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

Visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e successive integrazioni, che prevede progetti per l'ampliamento ed il miglioramento dei servizi ed il recupero della produttività;

Visti gli articoli 7 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che prevedono assunzioni di personale a tempo determinato, pieno o parziale, o conferimento di incarico di consulenza professionale, nonché, limitatamente ai progetti sperimentali, l'eventuale modifica delle procedure operative, anche in deroga alle norme vigenti;

Vista la relazione del prefetto di Roma sulla situazione dell'amministrazione dello Stato in Roma e provincia;

Considerato che risulta urgente e necessario intervenire per risolvere i segnalati problemi in un contesto di integrazione dei rapporti delle diverse amministrazioni periferiche dello Stato in relazione all'interesse dei cittadini utenti nella particolare problematica dell'area metropolitana di Roma;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 13 della legge sopracitata che al comma 1, lettera *a)*, prevede conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 12 luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti urgenti in materia di lotta alla criminalità e buon andamento delle attività amministrative;

Visto il decreto-legge del 26 marzo 1992, n. 244;

Decreta:

Art. 1.

In via sperimentale per un periodo di dodici mesi, rinnovabili, il prefetto di Roma, quale organo del Governo nella provincia, per l'attuazione dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e degli articoli 7 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, provvede a:

individuare le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento dell'azione amministrativa, verificando la funzionalità, l'efficienza e la produttività delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato in provincia di Roma;

formulare proposte anche per quanto attiene alla modifica delle procedure operative eventualmente in deroga alle norme vigenti;

promuovere ed attuare concreti progetti anche integrati fra le diverse amministrazioni periferiche dello Stato e, ove necessario, anche degli enti locali, in materia di semplificazione delle procedure, anche in deroga alle norme vigenti, di organizzazione e di miglioramento dei servizi, ivi compresi i progetti di cui agli articoli 7 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'uopo utilizzando le risorse necessarie appositamente destinate;

verificare i risultati delle iniziative suddette, anche in corso di svolgimento, riferendone periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Per l'attuazione del presente decreto il prefetto si avvale di un comitato metropolitano composto dai dirigenti responsabili degli uffici periferici dello Stato nella provincia, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale ed integrato da due esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica. Possono essere chiamati a far parte del comitato rappresentanti degli enti locali e di organismi interessati alla elaborazione ed attuazione progetti.

Roma, 10 giugno 1992

Il Presidente: ANDREOTTI

92A4617

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 giugno 1992.

Determinazione della tariffa per l'uso delle stazioni terrene italiane per ciascun circuito a 4 Khz via satellite.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 27 della convenzione del 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telespazio, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto l'accordo internazionale relativo al sistema di telecomunicazioni a mezzo satellite INTELSAT adottato a Washington il 20 agosto 1971 ratificato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1973, n. 163;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1991 concernente l'aumento del canone per l'uso della stazione terrena italiana per circuiti telefonici a 4 Khz via satellite INTELSAT con decorrenza 1° luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1991;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza del 1° luglio 1992 la tariffa per l'uso delle stazioni terrene italiane per ciascun circuito a 4 Khz via satellite INTELSAT è fissata in 36.800 franchi-oro annui.

Il decreto ministeriale 20 novembre 1991, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1992

Il Ministro: PAGANI

92A4561

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 4 agosto 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro della marina mercantile per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. avv. Giulio Camber.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti il regio decreto 16 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1976, concernente gli atti riservati, salvo delega, al Ministro della marina mercantile ed ai dirigenti dell'amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1992 con il quale l'on. avv. Giulio Camber è stato nominato Sottosegretario di Stato per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato on. avv. Giulio Camber è delegato a partecipare, nei casi di impedimento od assenza del Ministro, alle attività parlamentari inerenti all'Amministrazione della marina mercantile.

Art. 2.

Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione sono delegati alla firma del Sottosegretario di Stato on. avv. Giulio Camber gli atti che non siano delegati ai dirigenti ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, riguardanti:

Direzione generale degli affari generali e del personale: tutti gli atti, fatta eccezione per quelli riguardanti la composizione delle commissioni d'esame, nonché per quelli da adottare a seguito di parere del consiglio di amministrazione della marina mercantile.

Direzione generale del naviglio: tutti gli atti fatta eccezione per quelli concernenti i contributi a favore dell'industria cantieristica e armatoriale e per le autorizzazioni alla dismissione della bandiera.

Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo: tutti gli atti, fatta eccezione per quelli riguardanti la determinazione e i criteri direttivi in materia di politica della navigazione, la stipula di accordi internazionali in materia di politica di navigazione marittima, nonché i provvedimenti relativi alla stipula, approvazione, revisione delle convenzioni concernenti i servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale ed i servizi marittimi sovvenzionati, postali e commerciali di carattere locale e per quelli riguardanti l'applicazione delle convenzioni stesse ed eventuali deroghe.

Direzione generale del lavoro marittimo e portuale: tutti gli atti con esclusione dei provvedimenti di autorizzazione ed approvazione di tariffe, di istituzione e soppressione di uffici del lavoro portuale, di concessione di autonomie funzionali, di approvazione del bilancio speciale degli uffici del lavoro portuale, di scioglimento di organi di amministrazione degli enti sottoposti a vigilanza, nonché di consigli e commissioni di lavoro portuale.

Direzione generale del demanio marittimo e dei porti: tutti gli atti, fatta eccezione per le decisioni sui ricorsi gerarchici, approvazione degli atti relativi a concessioni demaniali di durata ultraquindicennale, i decreti interministeriali di sclassifica di beni demaniali, i decreti interministeriali relativi all'installazione di impianti e manufatti sul demanio marittimo, gli atti di politica e programmazione portuale e quelli di concerto in materia con il Ministero dei lavori pubblici, i decreti interministeriali di classificazione dei porti marittimi, le proposte di nomina dei presidenti degli enti e aziende portuali.

Direzione generale della pesca marittima: i soli atti relativi alla disciplina della pesca marittima.

Ispettorato centrale per la difesa del mare: i soli atti relativi alle dichiarazioni di tipo approvato.

Ispettorato generale delle capitanerie di porto: tutti gli atti, fatta eccezione per i provvedimenti concernenti gli acquisti di mezzi nautici e relative dotazioni, i trasferimenti dei direttori marittimi e dei capi compartimento, le nomine dei delegati di spiaggia, nonché i rapporti informativi per gli ufficiali (CP).

Ispettorato tecnico: tutti gli atti.

Art. 3.

Il Sottosegretario di Stato on. avv. Giulio Camber è delegato, in caso di assenza od impedimento del Ministro, a:

rappresentare il Ministro nel Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel Comitato interministeriale per la programmazione economica dei trasporti (CIPET), nel Comitato interministeriale prezzi (CIP) e nel Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI);

presiedere il consiglio di amministrazione.

I provvedimenti relativi alle materie attribuite al Sottosegretario di Stato sono trasmessi allo stesso, per la firma, tramite l'ufficio di Gabinetto cui debbono essere inoltrati dai competenti servizi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 agosto 1992

Il Ministro: TESINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1992
Registro n. 11 Marina mercantile, foglio n. 1

92A4560

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 agosto 1992.

Integrazione al decreto ministeriale 29 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Fermo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Fermo;

Visti i propri decreti in data 6 aprile 1987, 14 luglio 1989 e 18 febbraio 1992, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, del 31 agosto 1989 e del 4 marzo 1992, con i quali l'elenco stesso è stato integrato e rettificato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra ulteriormente l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Fermo contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è ulteriormente integrato come segue:

261. Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), rettoria della chiesa di San Filippo, con sede in Sant'Elpidio a Mare.

Roma, 22 agosto 1992

Il Ministro: MANCINO

92A4562

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 settembre 1992.

Riduzione del limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Verdicchio di Matelica» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1978 e 3 maggio 1989 con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'estratto secco netto del vino «Verdicchio di Matelica», come previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione vino di cui trattasi;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973 che prevede la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto il limite minimo dell'estratto secco netto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a denominazione di origine controllata;

Visto il parere favorevole dell'assessorato all'agricoltura e foreste della regione Marche sulla richiesta in questione;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» previsto nella misura del 20 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione, così come ultimamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989, è modificato nella misura del 16 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A4588

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 28 settembre 1992.

Istituzione presso il Ministero di un comitato tecnico per la formulazione dei pareri sull'elenco dei prodotti e delle tecnologie sottoposte al contrtollo dello Stato.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 3, comma 1, e 16, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente le norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia;

Udito il parere da parte della III commissione permanente (Esteri) della Camera dei deputati e della X commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, rispettivamente del 23 e dell'8 luglio 1992;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un comitato tecnico per la formulazione dei pareri sull'elenco dei prodotti e delle tecnologie sottoposte al controllo dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1992, n. 222 — di seguito indicata come «la legge» — e delle liste di esclusione applicabili alle autorizzazioni generali, semplificate e di distribuzione.

Art. 2.

1. Il comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

2. Fanno parte altresì del comitato, in qualità di membri effettivi:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero della difesa;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Ciascun membro effettivo può farsi rappresentare, in caso di assenza, da un membro supplente.

4. I membri del comitato possono eventualmente farsi assistere da personale della propria amministrazione, esperto del settore, senza diritto di voto.

5. Possono essere chiamati a far parte del comitato, senza diritto di voto, su segnalazione del presidente, esperti nei seguenti settori, scelti tra appartenenti a pubbliche amministrazioni od organizzazioni private:

a) un esperto in tecnologia missilistica nell'ambito della non proliferazione in tale settore;

b) un esperto in alta tecnologia nell'ambito delle intese Cocom;

c) un esperto in tecnologia nucleare nell'ambito della non proliferazione in tale settore;

d) un esperto chimico-biologico nell'ambito della non proliferazione in tale settore;

6. Il presidente può avvalersi, per aspetti particolari, di altri esperti in settori specifici.

Art. 3.

Il comitato tecnico formula pareri sull'elenco e le liste di esclusione di cui all'art. 1 del presente decreto in applicazione degli indirizzi formulati dal Comitato interministeriale di cui all'art. 4 della legge e degli accordi, delle intese e degli altri atti internazionali cui l'Italia aderisce e nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 1 e dell'art. 3, comma 2, della legge.

Art. 4.

Il comitato tecnico è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 5.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a settima qualifica funzionale.

Art. 6.

Con successivo provvedimento il Ministro del commercio con l'estero provvederà, su designazione delle amministrazioni interessate, alla nomina dei componenti del comitato tecnico.

Il presente atto viene inviato, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1992

Il Ministro: VITALONE

92A4589

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 settembre 1992.

Integrazione al decreto ministeriale 22 giugno 1935 concernente deroghe all'obbligo del riposo domenicale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive può cadere in un giorno diverso dalla domenica, mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935, relativo alla determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della citata legge 22 febbraio 1934, n. 370;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958, n. 72, modificativo del decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Considerato che esigenze di carattere tecnico-produttivo giustificano l'adozione del ciclo continuo nell'industria della lavorazione del lattice di gomma per la produzione di presidi medico-chirurgici ed articoli destinati alla profilassi ed alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, con la conseguenza di determinare deroga all'obbligo del riposo domenicale mediante turni al personale addettovi;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni alla tabella I allegata al citato decreto ministeriale 22 giugno 1935, siccome modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958, n. 72, mediante l'aggiunta di una voce n. 23-*bis;*

Decreta:

Alla tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, siccome modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958, n. 72, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è aggiunta la seguente voce:

Numero	Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
23-*bis*	Lavorazione del lattice di gomma per la produzione di presidi medico-chirurgici ed articoli destinati alla profilassi ed alla tutela della salute e dell'igiene pubblica.	Per il personale addetto alla preparazione mescole, maturazione — prevulcanizzazione mescole, alla immersione — vulcanizzazione ed estrazione, al lavaggio - asciugatura; per il personale addetto alle operazioni collegate che saranno riconosciute tali dall'ispettorato del lavoro.

Roma, 21 settembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge n. 370/1934, recante norme sul riposo domenicale e settimanale:

«Art. 5. — Il riposo di 24 ore consecutive può cadere in giorno diverso dalla domenica, e può essere attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio delle seguenti attività:

1) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate;

2) operazioni industriali il cui possesso debba in tutto o in parte svolgersi in modo continuativo;

3) industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie determinate a norma dell'art. 1, n. 14, per il loro periodo di lavorazione eventualmente eccedente i tre mesi, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano varie delle suddette industrie con un decorso complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi;

4) altre attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità.

Le attività di cui al presente articolo saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le corporazioni competenti. [La competenza a determinare le attività sopraelencate è ora del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; le corporazioni sono state soppresse dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721, convertito dalla legge 5 maggio 1949, n. 178, *n.d.r.*].

— Il D.M. 22 giugno 1935, recante determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale (riposo settimanale per turno del personale), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1935.

— Il D.P.R. 5 gennaio 1958, modificativo del D.M. 22 giugno 1935, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1958.

Nota al dispositivo:

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 370/1934 si veda nelle note alle premesse.

92A4563

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 agosto 1992.

Proroga della convenzione tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la convenzione per il servizio fiammiferi, tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1983, registro n. 59 Finanze, foglio n. 257 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 30 dicembre 1983, col quale la stessa convenzione è stata prorogata fino al 31 dicembre 1992;

Visto l'art. 18 della citata convenzione annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560;

Ritenuta la necessità di prorogare detta convenzione fino al 31 dicembre 2001, per assicurare la regolare continuità del servizio dei fiammiferi;

Sentito il parere n. 201/92, espresso dal Consiglio di Stato, sezione III, in data 10 marzo 1992;

Visto l'atto di obbligazione del 30 aprile 1992 sottoscritto dal Consorzio industrie fiammiferi per la proroga fino al 31 dicembre 2001 della medesima convenzione;

Decreta:

Articolo unico

La convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi è prorogata fino al 31 dicembre 2001, sotto l'osservanza delle clausole contenute nell'atto di obbligazione allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1992

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1992
Registro n. 53 Finanze, foglio n. 304

ATTO DI OBBLIGAZIONE PER LA PROROGA DELLA CONVENZIONE ANNESSA AL REGIO DECRETO 11 MARZO 1923, N. 560, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, STIPULATA TRA LO STATO ED IL CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI PER IL SERVIZIO DEI FIAMMIFERI.

Il sottoscritto dott. ing. Cesare Bianconi, nato a Roma il 28 settembre 1928, nella qualità di presidente del Consorzio industrie fiammiferi, giusta i poeri conferitigli con delibera del consiglio di amministrazione del Consorzio in data 6 dicembre 1991;

Premesso che:

il 31 dicembre 1992 scadrà la convenzione annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni, che regola i rapporti tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi per il servizio dei fiammiferi, prorogata da ultimo con decreto ministeriale 23 dicembre 1983;

per assicurare la continuità del servizio occorre procedere alla proroga della convenzione stessa fino al 31 dicembre 2001,

si obbliga con il seguente atto alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nella convenzione annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni, secondo il seguente testo risultante dal coordinamento della convenzione originaria con le modifiche ed integrazioni rese necessarie in virtù di leggi successive e della sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 21 maggio-3 giugno 1970:

Art. 1.

Del Consorzio fra i fabbricanti di fiammiferi, costituito ai sensi del regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, fanno parte alla data della presente convenzione, le seguenti ditte:

Italmatch S.r.l., con sede in Milano;

Lavaggi Francesco e Figlio S.p.a., con sede in Trofarello (Torino);

Isfa S.p.a. - Industria siciliana fiammiferi ed affini, con sede in Catania;

Rosselli Angiolo e F.lli S.r.l., con sede in Empoli (Firenze);

S.I.R.F.A. S.p.a. - Industrie sannite riunite fiammiferi affini, con sede in Benevento;

F.lli Macii S.n.c., con sede in Empoli (Firenze);

S.F.A.S. S.r.l. - Società fiammiferi affini siciliana, con sede in Valguarnera (Enna).

Sono ammesse a far parte del Consorzio, alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel relativo statuto, altre ditte che ottengano dall'Amministrazione finanziaria la licenza di fabbricazione di fiammiferi.

Il Consorzio, sotto la denominazione «Consorzio industrie fiammiferi», ha la sede legale in Roma.

Lo statuto del Consorzio e le relative variazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle Finanze, su parere della commissione tecnico-amministrativa di cui all'art. 7.

Tutti gli atti riguardanti l'attività amministrativa del Consorzio (titolarità delle cariche sociali, cambiamenti fra i componenti del Consorzio e verbali di assemblee generali) e la sua attività economica (bilanci preventivi e consuntivi) sono comunicati dal Consorzio oltreché agli uffici pubblici previsti dalle vigenti leggi, anche all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Il Consorzio, secondo le disposizioni contenute nel regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modifiche ed integrazioni, ha le seguenti finalità:

1° assumere la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi prodotti dalle fabbriche consorziate nel territorio nazionale;

2° effettuare il versamento dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi destinati al consumo interno, con l'osservanza delle norme stabilite dall'Amministrazione dei monopoli di Stato. Tale versamento è eseguito, con imputazione al competente capitolo di entrata del bilancio dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, in relazione alle quantità di fiammiferi estratti mensilmente da ciascuna fabbrica, e non oltre il mese successivo a quello in cui le quantità stesse sono state estratte;

3° garantire, mediante prestazione, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, di apposita cauzione di lire due miliardi, il pagamento all'Erario dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi nella misura e nei termini descritti.

Sulle somme eventualmente versate dopo il termine previsto dal punto 2°, il Consorzio è tenuto a corrispondere allo Stato l'interesse di mora, di cui all'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353.

Deficienze di scorte per la vendita nel territorio nazionale danno luogo a penale, il cui ammontare è fissato dal comitato arbitrale di cui all'art. 12 ed, eventualmente, anche alla risoluzione della convenzione con determinazione dei danni a favore dello Stato nella misura stabilita dal predetto comitato.

Il Consorzio non può eccepire come scusanti suoi inadempimenti, a meno che siano dovuti a cause di forza maggiore, quali scioperi nell'industria od incendi. In questi casi, ha facoltà di importare i fiammiferi dall'estero.

Eccezioni di inadempimento per cause di forza maggiore diverse dai casi predetti sono valide soltanto se riconosciute tali dal comitato arbitrale di cui all'art. 12.

Art. 3.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione ed alle assemblee del Consorzio partecipano di diritto, senza assumere responsabilità di gestione, un osservatore designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due osservatori designati dal Ministero delle finanze, scelti, l'uno, fra i funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, l'altro tra quelli del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette.

Il Ministero delle finanze esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio, oltreché tramite gli osservatori di cui al comma precedente, anche a mezzo di un suo delegato quale sindaco.

Gli avvisi di convocazione del consiglio di amministrazione e dell'assemblea generale dei consorziati debbono essere recapitati agli osservatori ministeriali, di regola, non oltre il quinto giorno precedente la data di convocazione.

Art. 4.

La ripartizione tra i consorziati della produzione occorrente per il consumo interno è stabilita da apposita commissione, nominata dal consiglio d'amministrazione del Consorzio e così composta:

un membro effettivo ed uno supplente scelti fra gli appartenenti alla piccola industria, comprendente cioè opifici con assegnazione complessiva annua che non raggiunga il miliardo di fiammiferi;

un membro effettivo ed uno supplente scelti fra gli appartenenti alla media industria comprendente cioè opifici con assegnazione complessiva annua di almeno un miliardo di fiammiferi ma che non raggiunga gli otto miliardi;

un membro effettivo ed uno supplente scelti fra gli appartenenti alla grande industria, comprendente cioè opifici con assegnazione complessiva annua di almeno otto miliardi di fiammiferi;

un membro effettivo ed uno supplente scelti tra i funzionari del Consorzio.

La commissione è presieduta da un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato designato dal Ministro delle finanze, che designa altresì, tra i funzionari della stessa Amministrazione, un presidente supplente.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni solo in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza e debbono essere comunicate anche all'Amministrazione dei monopoli di Stato. Contro tali decisioni può ricorrersi entro trenta giorni al comitato arbitrale previsto dall'art. 12.

Il Consorzio è libero di stabilire le pattuizioni regolanti i rapporti finanziari tra il Consorzio stesso ed i consorziati, in ordine alla ripartizione della remunerazione da attribuirsi ai fiammiferi forniti da questi ultimi.

Art. 5.

Il trapasso di proprietà o di esercizio di ditte consorziate, nonché la cessione delle assegnazioni spettanti a ciascun consorziato non sono valide senza la preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze, a meno che l'assuntore sia lo stesso Consorzio.

In caso di trasgressione il consorziato cedente e l'assuntore decadono dal diritto di appartenere al Consorzio e la rispettiva quota di assegnazione viene ripartita fra gli altri produttori consorziati.

Sia l'ampliamento delle fabbriche consorziate che il mutamento nella fabbricazione dei tipi di fiammiferi, quali risultano dalle assegnazioni in vigore al 1° gennaio 1993, sono sottoposti all'autorizzazione del Ministro delle finanze, sentita la commissione tecnico-amministrativa di cui all'art. 7.

Art. 6.

Entro il 1° luglio di ogni anno il Ministro delle finanze, sentito il comitato di cui all'art. 5 della legge 13 maggio 1983, n. 198, con proprio decreto, stabilisce per le categorie di fiammiferi la misura dell'imposta di fabbricazione, nonché la tariffa di vendita al pubblico.

La misura complessiva dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta sul valore aggiunto gravante sui fiammiferi non deve essere inferiore al 25 per cento dei relativi prezzi di vendita al pubblico.

Nel trimestre che precede le operazioni di variazione dell'imposta, il Consorzio, dopo l'avviso avutone dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, non può effettuare prelevamenti dalle fabbriche consorziate per quantità superiori al fabbisogno mensile ordinario, salvo casi eccezionali da comunicare alla stessa Amministrazione.

Nel caso di aumento della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, le differenze di prezzo tra nuova e vecchia tariffa applicate ai prodotti esistenti presso gli organi di vendita dal Consorzio vanno a beneficio dell'Erario, dedotte le eventuali spese di accertamento sostenute dal Consorzio e riconosciute dal Ministro delle finanze, sentito il suddetto comitato che si avvale degli elementi forniti dalla commissione tecnico-amministrativa di cui all'art. 7. Analogamente ed inversamente si procede nei casi di riduzione della tariffa.

Art. 7.

Per i prodotti nazionali il comitato di cui all'art. 5 della legge 13 maggio 1983, n. 198, si avvale degli elementi tecnico-economici forniti dalla commissione tecnico-amministrativa per i fiammiferi, nominata con decreto del Ministro delle finanze e costituita da un presidente scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, e da quattro membri di cui uno appartenente all'Amministrazione dei monopoli di Stato, uno appartenente all'amministrazione delle dogane e imposte indirette e due rappresentanti del Consorzio, designati in numero doppio dal consiglio di amministrazione dal Consorzio stesso. Un funzionario dell'Amministrazione finanziaria esercita le attribuzioni di segretario, senza diritto a voto.

Le spese per il funzionamento della commissione tecnico-amministrativa gravano sul Consorzio nella misura stabilita dal Ministro delle finanze.

I componenti la commissione hanno facoltà collegialmente o individualmente, e in quest'ultimo caso per disposizione del presidente, di accedere alle fabbriche ed eseguire rilevazioni ed accertamenti. Il fabbricante ha l'obbligo di esibire, a loro richiesta, ogni documento utile per la determinazione dei costi di produzione.

Il Ministro delle finanze può disporre la riduzione della produzione assegnata al fabbricante che si rifiuti di ottemperare agli obblighi di cui al precedente comma.

I fabbricanti consorziati hanno l'obbligo di tenere apposite contabilità e scritture atte a permettere alla commissione tecnico-amministrativa la facile, completa e sicura rilevazione degli elementi di costo dei vari tipi di fiammiferi, sia prodotti per l'intero, sia destinati all'esportazione, anche quando la fabbricazione sia comunque collegata ad altre produzioni.

Nella determinazione dei costi di fabbricazione dei fiammiferi non si tiene conto, per la durata di un anno, dei perfezionamenti o delle innovazioni di carattere tecnico volontariamente apportati dai consorziati nella fabbricazione dei fiammiferi. A tale fine la consistenza dei miglioramenti è accertata dalla commissione tecnico-amministrativa che determina anche la data di decorrenza di tale periodo.

Art. 8.

Il Consorzio si obbliga ad introdurre nella fabbricazione dei fiammiferi i perfezionamenti e le innovazioni che l'Amministrazione dei monopoli di Stato, su parere della commissione tecnico-amministrativa di cui all'art. 7, riconosca vantaggiosi sia dal punto di vista tecnico che da quello economico e fiscale.

La stessa commissione stabilisce i termini entro i quali la trasformazione delle lavorazioni deve essere iniziata e portata a compimento e determina, ai sensi delle disposizioni in vigore, gli anni occorrenti per procedere ad un adeguato ammortamento dell'onere gravante sul Consorzio per effetto e in dipendenza delle modificazioni degli impianti esistenti.

A sua volta l'Amministrazione si impegna a consentire la proroga della convenzione per un numero di anni corrispondente a quelli come sopra calcolati, e ciò per consentire al Consorzio di rivalersi, in tutto od in parte, di tale maggiore onere.

Qualora tale proroga superi il periodo di tre anni, l'Amministrazione, trascorso questo periodo, può risolvere la convenzione in qualsiasi momento col preavviso di un anno corrispondendo al Consorzio un equo indennizzo per le rate di ammortamento previste dalla commissione e non ancora decorse.

Nel caso di inadempimento da parte del Consorzio all'obbligo di cui al primo comma, l'Amministrazione si riserva la facoltà di denunciare la convenzione, la quale decade di diritto un anno dopo la data della denuncia.

Art. 9.

Per la distribuzione e la vendita dei fiammiferi ai rivenditori ed esercenti l'Amministrazione dei monopoli di Stato consente al Consorzio di avvalersi dell'opera dei gestori dei magazzini vendita dei generi di monopolio ed a questi ultimi di prestarvisi.

Ai rapporti che, per tale oggetto, possono intercorrere tra il Consorzio ed i predetti gestori, l'Amministrazione rimane completamente estranea e non assume alcuna responsabilità né diretta né indiretta. Essa soltanto consente che tali gestori custodiscano i fiammiferi in locali separati a quelli adibiti a magazzini dei generi di monopolio, a completo rischio loro e del Consorzio per i danni di incendi e di qualsiasi altra natura che possano derivarne ad altri generi di monopolio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento tale autorizzazione.

Qualora, per la custodia dei fiammiferi in locali di proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato questa sia tenuta al pagamento di un sovrapremio di assicurazione contro gli incendi, il relativo onere è posto a carico del Consorzio.

Per l'uso di locali demaniali quali deposito fiammiferi, il Consozio è tenuto a corrispondere allo Stato un canone annuo commisurato allo spazio mediamente occupato in ciascun locale.

Art. 10.

La vendita al pubblico dei fiammiferi nel territorio nazionale è effettuata dal Consorzio tramite i rivenditori di generi di monopolio e gli esercenti di cui all'art. 5 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *E*, alle condizioni stabilite d'intesa col Ministero delle finanze.

I rivenditori che non accettino dette condizioni decadono da tale concessione ed il Consorzio è libero di provvedere altrimenti alla vendita dei fiammiferi.

Art. 11.

Il Consorzio si obbliga ad effettuare a suo carico ogni forma di pubblicità e promozione sulle scatole di fiammiferi a favore dello Stato, con le modalità stabilite d'intesa col Ministero delle finanze.

La pubblicità può aver luogo anche sugli involucri di fiammiferi prodotti per l'esportazione.

A titolo di compenso per tale servizio è devoluto al Consorzio il 10%, al netto della provvigione corrisposta agli agenti, dell'ammontare complessivo dei contratti stipulati annualmente per questo genere di pubblicità.

Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi viene regolata la pubblicità sulle scatole di fiammiferi a beneficio del Consorzio o delle singole fabbriche consorziate.

Art. 12.

Qualsiasi controversia fra Ministero delle finanze e Consorzio che non venga risolta d'intesa fra le parti, è decisa da un comitato arbitrale nominato con decreto del Ministro delle finanze, presieduto da un magistrato designato dal presidente della Corte di appello di Roma e composto da un rappresentante del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Consorzio.

I ricorsi al predetto comitato, insediato presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, debbono essere inoltrati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13.

Con decreto del Ministro delle finanze, sentiti la commissione tecnico-amministrativa di cui all'art. 7 ed il comitato di cui all'art. 5 della legge 13 maggio 1983, n. 198, sono stabilite le caratteristiche dei fiammiferi iscritti nella tariffa di vendita al pubblico, nonché i tipi dei condizionamenti e le relative contenenze.

Sopra ogni condizionamento deve essere stampato il nome del fabbricante e la località della fabbrica, nonché la relativa contenenza ed il tipo al quale il prodotto appartiene.

I condizionamenti devono essere formati in modo da non potersi aprire senza rompere la marca con la quale sono chiusi.

È consentita la tolleranza sul contenuto di ogni singolo condizionamento del 3 per cento in più o in meno per i cerini; del 4 per cento per i paraffinati e del 5 per cento per i fiammiferi del tipo «Familiari»; tali differenze devono risultare compensate del quantitativo totale delle cento scatole di ciascun pacco.

Qualora gli organi dell'Amministrazione finanziaria accertino la mancanza di tale compensazione, redigono apposito verbale in duplice esemplare, di cui uno è trasmesso alla Direzione generale dei monopoli di Stato, che può applicare una sanzione pecuniaria della misura da L. 4.000 a L. 10.000 per ogni pacco. La seconda copia di tale verbale è consegnata al fabbricante interessato.

Art. 14.

I condizionamenti dei fiammiferi (scatole, buste, astucci, ecc.) sono riuniti in pacchetti da dieci; con dieci di tali pacchetti è formato un pacco di cento scatole che deve essere avvolto in carta da impacco e chiuso con collante adeguato.

A ciascun pacco è applicata un'etichetta con le seguenti indicazioni:

a) nome del fabbricante e località della fabbrica;

b) tipo del condizionamento e relativo contenuto;

c) data di fabbricazione del prodotto.

I pacchi vengono condizionati in imballaggi le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 15.

Su ogni condizionamento (scatola, busta, astuccio, ecc.) di fiammiferi che le fabbriche consorziate destinano al consumo nazionale, è applicata un'apposita marca contrassegno di Stato, le cui caratteristiche sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Le intendenze di finanza nella cui circoscrizione sono ubicate le fabbriche di fiammiferi ricevono dal Consorzio l'indicazione del quantitativo di marche normalmente necessario alle singole fabbriche per la produzione annuale destinata al consumo nazionale.

Sulla base di tali indicazioni le intendenze effettuano i prelevamenti presso il deposito centrale marche per fiammiferi in Roma, delle marche nei quantitativi corrispondenti al fabbisogno delle fabbriche per almeno un trimestre.

Le marche vengono consegnate dall'intendenza al fabbricante consorziato in base ad apposita richiesta sottoscritta da esso e controfirmata dall'agente di finanza addetto alla vigilanza della fabbrica.

Di tale consegna il fabbricante rilascia ricevuta sulla bolletta emessa dall'intendenza di finanza.

Le marche, che viaggiano in regime di porto assegnato, appena giunte in fabbrica sono consegnate all'agente di finanza che le prende in carico nel proprio registro di carico e scarico e le conserva in apposito armadio chiuso con doppia chiave di diverso congegno, una delle quali è tenuta dal fabbricante e l'altra dall'agente di finanza.

La consegna al fabbricante delle marche per la lavorazione è effettuata in via ordinaria ogni giorno lavorativo ed eccezionalmente a periodi settimanali.

Di ogni consegna è presa nota nel registro di cui sopra ed a fronte di ogni partita consegnata il fabbricante deve apporre la propria firma in segno di ricevuta.

Alla fine di ogni mese gli agenti di finanza addetti alla vigilanza delle fabbriche redigono, in duplo, il rendiconto del movimento delle marche e ne trasmettono un esemplare alla Direzione generale dei monopoli di Stato e l'altro all'intendenza di finanza della provincia. Tale rendiconto è firmato anche dal fabbricante, in segno di accettazione delle risultanze.

Il movimento delle marche presso l'intendenza di finanza è soggetto a rigoroso rendiconto.

È in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di accertare, in ogni momento e con i mezzi che ritiene più idonei, la consistenza dei magazzini delle singole fabbriche e la regolarità dei quantitativi spediti e delle marche contrassegno impiegate.

Art. 16.

Il Consorzio è responsabile dei quantitativi di marche contrassegno per fiammiferi, consegnate alle fabbriche consorziate per le necessità della lavorazione. Esso è inoltre responsabile del loro uso e delle risultanze del conto sul loro impiego, reso mensilmente da ciascuna fabbrica.

Lo stesso impegno assumono i fabbricanti verso il Consorzio.

Agli effetti della responsabilità prevista nei precedenti commi, il valore delle marche contrassegno consegnate ai fabbricanti è calcolato, sia in caso di deficienze che in caso di eccedenze, in misura pari all'ammontare dell'imposta in vigore, per ogni unità di condizionamento di fiammiferi cui è destinato il corrispondente tipo di marche, nel momento in cui vengono fatti gli accertamenti dagli incaricati della finanza.

Gli agenti di finanza addetti alla vigilanza della fabbrica, gli ispettori dei monopoli di Stato e gli incaricati degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione possono accertare in qualsiasi momento la consistenza delle marche presso le fabbriche ed il regolare impiego di esse.

Tale accertamento deve comunque essere eseguito a cura degli ispettori dei monopoli di Stato o degli incaricati degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione alla fine di ogni esercizio finanziario.

I risultati degli accertamenti mensili, annuali ed in occasione di variazioni dell'imposta vengono indicati su rendiconto delle marche.

I risultati dei riscontri saltuari e gli eventuali addebiti per differenze riscontrate sono riassunti in apposito verbale da redigersi in quattro esemplari, di cui uno è conservato dall'agente di finanza, uno è consegnato al fabbricante e gli altri due vengono rimessi rispettivamente alla Direzione generale dei monopoli di Stato ed alla Direzione generale del Consorzio.

Per quanto riguarda l'applicazione delle marche ai prodotti confezionati e per il cambio al fabbricante in casi di constatato deterioramento o distruzione di esse, sarà seguito il procedimento prescritto dagli articoli 14, 15 e 19 del regolamento approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 45.

Art. 17.

Il movimento giornaliero dei fiammiferi confezionati presso ciascuna fabbrica è annotato dall'agente di finanza addetto alla relativa vigilanza in apposito registro di entrata ed uscita di magazzino.

Alla fine di ogni mese l'agente compila una distinta dei prodotti usciti dalla fabbrica con destinazione al consumo nazionale. Tale distinta, controfirmata dal fabbricante, è trasmessa alla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Altro esemplare della distinta è rilasciato al fabbricante per l'invio alla Direzione generale del Consorzio.

Gli agenti di finanza addetti alla vigilanza delle fabbriche debbono apporre il visto di uscita sui documenti relativi ad ogni spedizione di prodotti dalle fabbriche con destinazione al consumo nazionale.

Per il riscontro del movimento dei fiammiferi presso le fabbriche sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 del regolamento approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 45.

Art. 18.

La commissione di verifica, nominata con decreto del Ministro delle finanze e composta da un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, da un ingegnere degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e da un rappresentante del Consorzio, da esso designato, ha l'incarico di esaminare presso le fabbriche consorziate le materie prime impiegate e di constatare la qualità dei prodotti estratti dalle stesse fabbriche, che devono essere conformi ai campioni depositati annualmente dal Consorzio presso la Direzione generale dei monopoli di Stato.

Sia tali campioni che quelli che all'Amministrazione finanziaria occorra di prelevare presso le fabbriche consorziate per la constatazione della qualità dei relativi prodotti sono forniti gratuitamente.

Ogni campione non può superare il quantitativo massimo di un pacco (cento scatole) per ogni singolo tipo di prodotto.

Il valore delle marche applicate sulle scatole costituenti tali campioni è abbuonato al Consorzio.

Se i prodotti confezionati non risultino idonei alla vendita la commissione può impedirne l'estrazione dalla fabbrica, previo prelevamento di campioni in doppio, da trasmettere alla Direzione generale dei monopoli di Stato ed al Consorzio.

Se i prodotti confezionati abbiano i requisiti sufficienti per il passaggio alla vendita ma risultino di qualità inferiore ai campioni depositati, la commissione può sospendere l'impiego delle materie prime riconosciute non idonee e ridurre altresì i prezzi di cessione dei prodotti al Consorzio a titolo di risarcimento di danni. La riduzione va a beneficio dello Stato.

Delle decisioni della commissione viene redatto apposito processo verbale, da trasmettere alla Direzione generale dei monopoli di Stato ed al Consorzio, insieme ai campioni prelevati all'atto della contestazione, nonché alla fabbrica interessata.

Art. 19.

Su parere della commissione di verifica; l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di richiedere al Consorzio l'invio temporaneo di personale tecnico specializzato presso le fabbriche consorziate i cui prodotti vengano giudicati di qualità non idonea al consumo, per più di due volte nell'anno solare.

Se malgrado tale intervento, la cui durata non può superare un semestre, i fiammiferi risultino ancora non idonei all'uso, la fabbrica è dichiarata dal Ministro delle finanze non idonea a produrre e quindi chiusa senza indennizzo.

Avverso tale decisione è ammesso ricorso al comitato arbitrale previsto dall'art. 12.

Le spese relative al temporaneo invio presso le fabbriche del personale tecnico specializzato gravano in parti uguali sul Consorzio e sulla fabbrica interessata.

Art. 20.

La commissione di verifica ha facoltà di esaminare i prodotti delle fabbriche consorziate esistenti presso gli organi di distribuzione e di vendita e di disporne la sospensione dello smercio se giudicati di qualità idonea al consumo.

Di tali constatazioni viene redatto apposito processo verbale corredato di campioni, del quale è data comunicazione alla Direzione generale dei monopoli di Stato, al Consorzio ed alla fabbrica interessata.

A seguito di dette constatazioni il Consorzio ha l'obbligo di ritirare i prodotti dichiarati invendibili e di sostituirli con altri di buona qualità.

A cura del Consorzio, i prodotti ritirati vengono accantonati in attesa delle definitive decisioni circa la relativa destinazione o distruzione.

Il Consorzio risponde di tutte le partite di fiammiferi accantonate presso i suoi organi a disposizione della commissione di verifica.

In caso di irreperibilità di tali partite, sono applicabili nei confronti del Consorzio le disposizioni di cui all'art. 21, quarto comma, come se tutti i fiammiferi di uguale tipo, prodotti dalla stessa fabbrica nelle medesime date di quelli non rinvenuti dalla commissione di verifica, fossero stati dichiarati incommerciabili dalla commissione stessa.

Sui prodotti di qualità scadente rinvenuti presso gli organi di distribuzione e di vendita può essere applicata, nei confronti della fabbrica di provenienza ed a beneficio dello Stato, la riduzione di prezzo prevista dall'art. 18, sesto comma.

Il Consorzio ne risponde in via sussidiaria.

Art. 21.

In caso di segnalazione di difetti nei fiammiferi, l'Amministrazione dei monopoli di Stato od il Consorzio, tramite i propri organi, assumono sommarie informazioni circa la consistenza di tali difetti e controllano preliminarmente la fondatezza della segnalazione sui prodotti in distribuzione, ovunque essi si trovino.

Se risulta trattarsi di lievi difetti che non pregiudicano l'accendibilità dei fiammiferi, si provvede al fermo di alcuni pacchi campione per ogni data di fabbricazione dei prodotti difettosi, da tenere a disposizione della commissione di verifica.

I risultati delle informazioni sui difetti accertati vengono subito comunicati alla predetta commissione.

Se risulta che i difetti pregiudicano l'accendibilità dei fiammiferi, l'Amministrazione dei monopoli di Stato, e per essa i suoi ispettori, od il Consorzio possono senz'altro ordinare l'immediata sospensione della vendita delle partite ritenute difettose, salva la facoltà della commissione di verifica di procedere alle indagini, accertamenti e sanzioni di sua competenza.

Qualora in particolari circostanze non sia possibile sopperire ai bisogni del consumo con altre partite o con immediati nuovi rifornimenti, la sospensione della vendita può essere limitata ad un congruo numero di pacchi campione, per ogni data di fabbricazione, da tenere a disposizione della commissione di verifica.

I provvedimenti presi vengono immediatamente portati a conoscenza di tale commissione.

Art. 22.

Emesso l'ordine di sospensione della vendita, questo non può essere revocato che dalla commissione di verifica su richiesta del Consorzio, senza pregiudizio dell'ulteriore corso della procedura stabilita dagli articoli 18 e 20.

Tutte le comunicazioni della commissione di verifica debbono essere inviate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro quindici giorni dalla comunicazione delle constatazioni e decisioni della commissione di verifica, il Consorzio e gli interessati possono ricorrere al comitato arbitrale di cui all'art. 12.

Art. 23.

Gli organi del Consorzio incaricati della distribuzione debbono tenere in evidenza in apposito registro di carico e scarico il movimento dei fiammiferi.

Tale registro può essere verificato, oltre che dagli ispettori ed incaricati del Consorzio, anche da funzionari dell'Amministrazione finanziaria, i quali hanno altresì la facoltà di eseguire in ogni momento verifiche e controlli ai depositari per accertare la consistenza delle rispettive scorte.

Di ogni verifica o constatazione viene redatto apposito processo verbale, in triplice copia, delle quali una è trasmessa all'Amministrazione dei monopoli di Stato, l'altra al Consorzio, la terza rilasciata al depositario.

I depositari del Consorzio che non tengano aggiornate e regolari le proprie scritturazioni o si rifiutino alle verifiche ed agli accertamenti, incorrono nella sanzione pecuniaria di L. 10.000 e del triplo in caso di recidiva.

Art. 24.

È fatto obbligo agli organi di distribuzione di provvedere per l'integrazione delle scorte in tempo utile affinché almeno un terzo delle medesime sia sempre disponibile in magazzino.

La mancanza di tale quantitativo, se non giustificata da circostanze eccezionali o indipendenti dalla volontà dei depositari, dà luogo ad applicazione di sanzione pecuniaria il cui ammontare viene calcolato in misura: da un minimo di L. 10.000 ad un massimo in caso di recidiva, pari alla metà dell'importo, calcolato a tariffa di vendita, della deficienza riscontrata.

Rimane ferma la responsabilità diretta del Consorzio di fronte all'Amministrazione finanziaria per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste nel presente articolo.

Di ogni carenza di scorta viene redatto apposito verbale nei modi e nelle forme di cui all'articolo precedente.

Art. 25.

I depositari hanno l'obbligo di effettuare integralmente la consegna dei fiammiferi richiesti dai venditori autorizzati dalla propria circoscrizione; in casi eccezionali, possono ridurre le richieste dei venditori in misura non inferiore alla media settimanale delle richieste da questi ultimi precedentemente avanzate.

Gli ispettori, nelle loro verifiche, constatano se i depositari abbiano trasgredito a tali norme, tanto per difetto quanto per eccesso di consegne e ne informano l'Amministrazione dei monopoli di Stato ed il Consorzio nelle forme previste dall'art. 23.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al primo comma, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 23.

Art. 26.

Il Consorzio cura l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui ai precedenti articoli e tanto per i casi sopra previsti quanto per quelli di riscossione di somme a titolo di penali o altre forme di risarcimento di danni, ne versa l'importo a favore dello Stato, non oltre un mese dalla loro comunicazione.

Contro l'applicazione delle sanzioni pecuniarie o dei risarcimenti di danni di cui al precedente comma, gli interessati possono ricorrere al comitato arbitrale previsto dall'art. 12.

Al giudizio del predetto comitato sono altresì sottoposte le controversie e le vertenze di qualsiasi natura che sorgano in dipendenza dell'esecuzione dei contratti fra il Consorzio ed i suoi depositari.

Art. 27.

Il Consorzio si obbliga ad adeguare il proprio statuto, in conformità della presente convenzione, entro tre mesi dalla relativa approvazione.

Art. 28.

Il Consorzio si obbliga a non richiedere né pretendere indennizzi di sorta nel caso in cui da provvedimenti adottati dallo Stato, in adempimento di obblighi comunitari, derivino modifiche alla presente convenzione ovvero la sua anticipata risoluzione.

Art. 29.

La presente convenzione avrà la durata di nove anni a decorrere dal 1° gennaio 1993 e potrà essere rinnovata, per consenso delle parti, previ accordi da prendersi entro sei mesi dalla scadenza.

Essa potrà altresì essere modificata per consenso delle parti.

Art. 30.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e da registrare solo in caso d'uso, mentre vincola il Consorzio industrie fiammiferi fin dalla data della sua sottoscrizione, non produrrà i suoi effetti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria fino a quando non sia approvata con decreto del Ministro delle finanze.

Le spese di bollo e di diritti di scritturazione e quelle dell'eventuale registrazione del presente atto sono ad esclusivo carico del Consorzio.

Roma, 30 aprile 1992

CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI
Il presidente: BIANCONI

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO
DIREZIONE GENERALE

Visto, si accetta nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria.

Roma, 30 aprile 1992

p. Il direttore generale
Il vice direttore generale amministrativo
VERNUCCIO

92A4623

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

DECRETO RETTORALE 20 luglio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università commerciale «Luigi Bocconi», approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le proposte di modifica allo statuto dell'Università formulate dal consiglio di amministrazione in data 4 maggio 1992 concernenti gli articoli 5, 11 e 12 e conseguenti all'applicazione della legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista l'autorizzazione ad emanare il presente decreto di modifica statutaria, comunicata a questa Università dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 13 luglio 1992;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare gli articoli 6 e 16;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Decreta:

In conseguenza delle premesse lo statuto dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano è così ulteriormente modificato:

Art. 1.

Il primo comma, secondo periodo, dell'art. 11 è sostituito dal seguente: «Ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, ai predetti assistenti si applicano le disposizioni di legge previste in materia per gli assistenti di ruolo delle università statali».

Il secondo comma dell'art. 11 è soppresso.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 12 è sostituito dal seguente: «Ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza si applicano ai ricercatori le stesse disposizioni di legge in materia previste per i ricercatori di ruolo delle università statali».

Art. 3.

Il primo comma, secondo periodo, dell'art. 5 è sostituito dal seguente: «delibera sull'esonero delle tasse, sul conferimento di premi e, previo concorso, di borse di udio e di perfezionamento e di contratti a termine di addestramento didattico e scientifico; propone all'approvazione del Ministero le eventuali modificazioni allo statuto».

All'art. 5 sono, inoltre, aggiunti come secondo e terzo i seguenti commi:

«Per le necessità dell'insegnamento delle varie discipline, qualora non sia possibile farvi fronte con il personale docente di ruolo, il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, nomina professori a contratto, scelti fra professori di università statali e non statali e fra persone di alta qualificazione scientifica o professionale.

Il contratto di diritto privato con dà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. Per la durata dei contratti e le possibilità di rinnovo si applicano le disposizioni vigenti per i professori a contratto delle università governative. Le deroghe al limite dei rinnovi sono concesse dal consiglio di amministrazione, su motivata richiesta della facoltà».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 luglio 1992

Il rettore: MONTI

92A4596

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 17 agosto 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1991 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia);

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con le quali veniva chiesto l'adeguamento al decreto ministeriale 11 febbraio 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 giugno 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuo in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55 relativo all'elenco delle lauree e dei diplomi conferiti dalla facoltà di magistero, il terzo comma «2) laurea in pedagogia» deve essere sostituito con: «2) laurea in scienza dell'educazione».

Nel titolo V relativo alla facoltà di magistero, la parte riguardante il corso di laurea in pedagogia è soppressa, con il seguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Dopo l'attuale art. 68, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riodinamento del corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia):

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 68 *(Titolo di ammissione).* — Quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 69 *(Durata e articolazione degli studi).* — Gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in un biennio iniziale comune in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

Art. 70 *(Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti).* — Gli insegnamenti del piano di studio corrispondono nel complesso a venti annualità cioè a quaranta semestralità, venti semestralità sono collocate nel primo biennio venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale per altri insegnamenti la decisioine intorno alla durata annuale o semestrale è demandata anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Art. 71 *(Insegnamenti del primo biennio):*

a) Insegnamenti di area pedagogica.

pedagogia generale;

storia della pedagogia;

storia della scuola e delle istituzioni educative.

b) Insegnamenti di area filosofica:
filosofia teoretica;
storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia;
sociologia dell'educazione.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
metodologia della ricerca sociale;
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti di area storica:
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea.

g) Insegnamenti opzionali:
due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Ciascuno degli insegnamenti compresi nella area pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Gli insegnamenti dell'area pedagogica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a quattro corsi semestrali.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per tre corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire due insegnamenti di area storica, scegliendoli fra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dalla facoltà e non ancora scelti.

Nel corso del primo biennio, lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica tra quelli attivati presso la facoltà. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

Art. 72 *(Insegnamenti del secondo biennio «insegnanti di scuola secondaria superiore»):*

a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione comparata;
metodologia e didattica;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione;
letteratura per l'infanzia;
pedagogia generale;
storia della pedagogia;
educazione degli adulti.

b) Insegnamenti di area filosofica:
estetica;
filosofia teoretica;
filosofia morale;
logica;
filosofia della scienza;
filosofia del linguaggio;
storia della filosofia;
filosofia della religione;
storia della scienza;
storia della filosofia contemporanea;
storia della filosofia medioevale;
storia della filosofia antica;
storia della filosofia moderna;
storia delle dottrine estetiche;
storia delle dottrine politiche.

c) Insegnamenti di area storica:
storia antica;
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia dei partiti e dei movimenti politici.

d) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia generale;
storia della psicologia;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);
psicologia dinamica;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale;
psicologia sperimentale;
psicologia dell'orientamento scolastico e professionale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
sociologia della famiglia;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dei processi culturali;
storia della sociologia;
sociologia;
antropologia culturale;
sociologia dell'educazione;
storia delle tradizioni popolari;
etnologia;
storia delle religioni;
storia sociale.

f) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Gli insegnamenti compresi nell'area pedagogica e filosofica devono essere eseguiti rispettivamente per cinque e per sette semestri o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire almeno tre semestralità di area storica.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, gli studenti scelgono cinque corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a cinque corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica e giuridica.

Art. 73 *(Insegnamenti del secondo biennio: indirizzo «educatori professionali extrascolastici»)*:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;

storia della scuola e delle istituzioni educative;

pedagogia generale;

metodologia e didattica;

pedagogia speciale;

docimologia;

tecnologie dell'istruzione;

storia della pedagogia;

pedagogia delle comunicazioni di massa;

pedagogia della famiglia.

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia morale;

filosofia del linguaggio;

estetica;

filosofia della scienza;

filosofia della religione;

storia della scienza;

storia della filosofia contemporanea.

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;

statistica (applicata alla ricerca educativa).

d) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);

psicologia dinamica;

psicologia sociale;

neuropsichiatria;

psicopatologia dell'età evolutiva;

igiene mentale;

psicologia delle comunicazioni di massa;

psicologia dell'orientamento scolastico e professionale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia della famiglia;

sociologia dei processi culturali;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia dell'organizzazione;

storia delle tradizioni popolari;

etnologia;

storia delle religioni;

economia politica;

storia economica;

storia sociale.

f) Insegnamenti di area biologico-medica:

fondamenti di biologia;

igiene;

puericultura;

metodi e tecniche della psicomotricità;

educazione sanitaria.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

legislazione minorile;

legislazione e organizzazione dei servizi sociali;

istituzioni e politica scolastica;

diritto e legislazione universitaria;

istituzioni e politica dei beni culturali;

diritto e legislazione dei beni culturali.

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:

storia del teatro e dello spettacolo;

filmologia;

storia del cinema;

storia della musica;

fondamenti della comunicazione musicale;

storia dell'arte e del restauro;

biblioteconomia;

museografia;

archivistica;

storia dell'arte medioevale e moderna.

Gli insegnamenti compresi nelle aree pedagogica e in quella della metodologia della ricerca devono essere seguiti rispettivamente per sette e per due semestri o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali e un insegnamento di durata annuale di area filosofica, scegliendolo tra quelli elencati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglie nove corsi semestrali (o corsi semestrali e/o annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra o entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologicomedica, giuridica, e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura.

Lo studente deve inoltre partecipare alle attività pratiche guidate secondo criteri definiti dal consiglio di corso di laurea.

Art. 74 *(Insegnamenti del secondo biennio: indirizzo «esperti nei processi formativi»)*:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;

educazione comparata;

metodologia e didattica;

tecnologie dell'istruzione;

docimologia;

pedagogia generale;

pedagogia delle comunicazioni di massa;

storia della scuola e delle istituzioni educative;

pedagogia della famiglia.

b) Insegnamenti di area filosofica:

logica;

filosofia della scienza.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia sociale;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica oppure psicopedagogia);

psicologia delle comunicazioni di massa;

psicologia dell'orientamento scolastico e professionale.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia dei processi culturali;

sociologia delle comunicazioni di massa;

storia delle tradizioni popolari;

etnologia;

sociologia dell'arte.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;

metodologia della ricerca sociale;

statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:

economia dell'istruzione;

sociologia dell'organizzazione;

teoria della comunicazione;

archivistica;

biblioteconomia;

informatica.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

istituzioni e politica scolastica;

diritto e legislazione universitaria.

h) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali, oppure un corso annuale.

Gli insegnamenti relativi alle aree pedagogica, filosofica, della metodologia della ricerca dell'organizzazione, comunicazioni, informazione, devono essere seguiti rispettivamente per cinque, per uno, per tre e per sei semestri o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire un insegnamento semestrale di area socio-antropologica, un insegnamento semestrale di area psicologica e un insegnamento semestrale di area giuridica scegliendoli tra quelli indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati presso la facoltà e non ancora scelti.

Lo studente deve inoltre partecipare ad attività pratiche guidate, secondo i criteri definiti dal consiglio di corso di laurea.

Art. 75 *(Esame di laurea)*. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, pari a venti semestralità, del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole secondo modalità stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

Il diploma di laurea, riporta il titolo di laureato in scienza dell'educazione e farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 17 agosto 1992

Il rettore

92A4595

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 190

Media dei titoli del 28 settembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,675
» » » 21- 4-1987/94	86,250
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	94,370
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	93,570
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	94,200
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	95,150
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	94,050
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,720
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,800
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,550
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,150
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,500
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,175
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	96,675
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,300
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96 —
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	96,020
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	93,625
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	94 —
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,675
» » » » 1-12-1987/92	99,400
» » » » 1- 1-1988/93	99,175
» » » » 1- 2-1988/93	99 —
» » » » 1- 3-1988/93	99 —
» » » » 1- 4-1988/93	99,450
» » » » 1- 5-1988/93	99,050
» » » » 1- 6-1988/93	99 —
» » » » 18- 6-1986/93	97,600
» » » » 1- 7-1988/93	98,970
» » » » 17- 7-1986/93	97,500
» » » » 1- 8-1988/93	99 —
» » » » 19- 8-1986/93	97,700

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	98,950
» » » » 18- 9-1986/93	98,175
» » » » 1-10-1988/93	99,120
» » » » 20-10-1986/93	98,425
» » » » 1-11-1988/93	98,970
» » » » 18-11-1987/93	98,950
» » » » 19-12-1986/93	98,575
» » » » 1- 1-1989/94	97,400
» » » » 1- 2-1989/94	97,475
» » » » 1- 3-1989/94	97,870
» » » » 15- 3-1989/94	97,550
» » » » 1- 4-1989/94	98,150
» » » » 1- 9-1989/94	96,970
» » » » 1-10-1987/94	98,050
» » » » 1-11-1989/94	96,900
» » » » 1- 1-1990/95	95,600
» » » » 1- 2-1985/95	88,900
» » » » 1- 3-1985/95	92,550
» » » » 1- 3-1990/95	95,950
» » » » 1- 4-1985/95	92,300
» » » » 1- 5-1985/95	92,250
» » » » 1- 5-1990/95	95,970
» » » » 1- 6-1985/95	92,050
» » » » 1- 7-1985/95	92,675
» » » » 1- 7-1990/95	95,200
» » » » 1- 8-1985/95	93 —
» » » » 1- 9-1985/95	93,650
» » » » 1- 9-1990/95	95,725
» » » » 1-10-1985/95	94 —
» » » » 1-10-1990/95	95,970
» » » » 1-11-1985/95	94,150
» » » » 1-11-1990/95	95,750
» » » » 1-12-1985/95	94,050
» » » » 1-12-1990/95	95,800
» » » » 1- 1-1986/96	92,350
» » » » 1- 1-1986/96 II	98 —
» » » » 1- 1-1991/96	94,700
» » » » 1- 2-1986/96	92,300
» » » » 1- 2-1991/96	94,300
» » » » 1- 3-1986/96	92,150
» » » » 1- 4-1986/96	91,600
» » » » 1- 5-1986/96	91,725
» » » » 1- 6-1986/96	92,550
» » » » 1- 7-1986/96	92,050

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 8-1986/96	92 —
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93,225
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,950
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,150
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,050
»	»	»	»	1- 1-1987/97	92,250
»	»	»	»	1- 2-1987/97	91,150
»	»	»	»	18- 2-1987/97	91 —
»	»	»	»	1- 3-1987/97	91,125
»	»	»	»	1- 4-1987/97	91,175
»	»	»	»	1- 5-1987/97	91,350
»	»	»	»	1- 6-1987/97	91,950
»	»	»	»	1- 7-1987/97	91,475
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,425
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,950
»	»	»	»	1- 3-1991/98	92,920
»	»	»	»	1- 4-1991/98	93,075
»	»	»	»	1- 5-1991/98	93 —
»	»	»	»	1- 6-1991/98	93 —
»	»	»	»	1- 7-1991/98	92,800
»	»	»	»	1- 8-1991/98	92,350
»	»	»	»	1- 9-1991/98	92,825
»	»	»	»	1-10-1991/98	93,025
»	»	»	»	1-11-1991/98	93,300
»	»	»	»	1-12-1991/98	93,225
»	»	»	»	1- 1-1992/99	92,300
»	»	»	»	1- 2-1992/99	92,500
»	»	»	»	1- 3-1992/99	92,850

Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1-10-1992	99,850
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	98,750
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,200
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	96,750
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,475
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,225
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	96,175
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,200
»	»	»	12,50%	1-12-1993	95,875
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	96,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	95,825
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	95,625
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	95,750
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	95,100
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	95,100
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	95 —
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	95,600
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	94,900
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	93,900
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	94,200
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	91,975
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	91,820
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	92 —
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	91,325
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	93,375
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	93,820
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	92,850
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	92,650
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	92,950
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	90,375
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	90,175
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	92,150
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	91,450
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	91,725
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	93,870
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	90,775

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99 —
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,150
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,550
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	97,500
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,250
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,900
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,900
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,500
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	95 —
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,775
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,400
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	92,900
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	101,500
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	93,250
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	107,500
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	105,700
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	102 —
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,400
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,500
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	101,500
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	102,900
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	100,500
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	105,950
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	97,200
»	»	»	»	22-11-1991/96	16,60%	101,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M28092

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla società «S.I.Re.F. Gestioni S.p.a.», con sede legale in Milano, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria

Con decreto interministeriale 18 settembre 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «S.I.Re.F. Gestioni S.p.a.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

92A4645

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazione allo statuto del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri

Con decreto ministeriale 14 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1992, registro n. 32 Difesa, foglio n. 295, è stato modificato l'art. 3 dello statuto del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri.

92A4583

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 25 luglio 1992, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1992, registro n. 41 Difesa, foglio n. 272, l'Associazione nazionale alpini è stata autorizzata ad accettare la donazione, da parte del comune di Rieti, di un appezzamento di terreno di mq 484,70 contraddistinto al catasto terreni alla partita 122, foglio 5, sito sul monte Terminillo, località Pian de Valli, del valore di L. 15.500.000 circa.

92A4584

Autorizzazione al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 30 luglio 1992, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1992, registro n. 41 Difesa, foglio n. 273, il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri è stato autorizzato a conseguire il legato consistente in una somma in denaro di L. 393.000.000 circa, disposto dalla sig.ra Rolfo Fiorentina con testamento pubblico in data 5 ottobre 1983, registrato con verbale in data 6 settembre 1984, n. 3607 di repertorio, n. 1379 di raccolta, del notaio Giovanni Colangelo.

92A4585

Modificazione di decreto di conferimento di decorazione al valor militare

Con decreto ministeriale 12 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1992, registro n. 34 Difesa, foglio n. 81, il regio decreto 30 settembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1938 - Esercito, registro n. 30, foglio n. 79, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1939, dispensa 29, pagina 2370, è stato modificato nel senso che il nome di «Valeri Ivo, di Giuseppe e di Bastianelli Stella, nato a Panicale (Perugia) il 25 luglio 1915, caporale maggiore della I divisione speciale di fanteria "S"» è corretto in «Iro».

92A4602

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 3 luglio 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Adele Rizzo con testamento pubblicato per atto dott. Sergio Mililotti numero di repertorio 1675 e consistente nel 50% dei beni mobili oggetto dell'asse ereditario per un valore di L. 90.000.000.

92A4601

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione «Apodor», in Sessa Aurunca

Con decreto ministeriale 11 agosto 1992, n. 011513/A, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'associazione «Apodor», con sede in Sessa Aurunca (Caserta), frazione Piedimonte, località Colonne, 4, approvato con assemblea straordinaria del 10 aprile 1992, repertorio n. 17949 con il quale l'associazione medesima ha trasferito la sede sociale in Nocelletto di Carinola (Caserta), via Provinciale s.n.

92A4603

Variazione dell'ammontare del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino

Per effetto dell'applicazione del regolamento CEE n. 2736 del 21 settembre 1992, che ha modificato il tasso di conversione agricolo a decorrere dal 22 settembre 1992, l'ammontare del prelievo di corresponsabilità è modificato come segue:

prelievo normale	L. 725,97/100 kg
prelievo ridotto	» 484,04/100 »

Per effetto dell'art. 7 del regolamento CEE n. 1822 del 5 agosto 1977, i predetti prelievi sono applicabili al latte conferito a partire dal 1° ottobre 1992.

92A4658

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dell'elenco degli ingegneri abilitati ad eseguire ispezioni periodiche agli ascensori e montacarichi ad uso privato per l'anno 1992.

Il Ministero dei lavori pubblici, con decreto ministeriale 26 giugno 1992, n. 3580, ha approvato l'elenco degli ingegneri abilitati ad eseguire ispezioni periodiche agli ascensori e montacarichi ad uso privato per l'anno 1992, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 1415/42. Gli interessati potranno prendere visione dell'elenco stesso presso i competenti uffici regionali.

92A4604

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al direttore didattico della scuola elementare di Montefiorino ad accettare una donazione

Con decreto n. 592/II del 16 aprile 1992 del prefetto della provincia di Modena, il direttore didattico pro-tempore della scuola elementare di Montefiorino è stato autorizzato ad accettare la donazione di un TV color 28 pollici Seleco del valore di L. 750.000, un videoregistratore Seleco del valore di L. 740.000 ed un cartello di posizionamento del valore di L. 360.000 per un valore complessivo di L. 1.850.000 disposta dall'Azienda gas acqua di Reggio Emilia.

92A4630

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di settembre 1992, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1992, agli effetti predetti, risulta pari a più 258,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 1992 rispetto a settembre 1991 risulta pari a più 5,2 (cinquevirgoladue).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di settembre 1992 rispetto a settembre 1990 risulta pari a più 11,7 (undicivirgolasette).

924660

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla produzione e alla vendita dell'acqua minerale «Fonte Santa Chiara»

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 501 del 7 settembre 1992 la Motette S.r.l., con sede in Scheggia (Perugia), è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale naturale «Santa Chiara», nei seguenti contenitori: vetro della capacità di l 0,46 e 0,92, tipo liscia e addizionata di anidride carbonica; cartone politenato della Tetrapak e della Saffapak della capacità di l 1,0 - tipo liscia; PET Melinar B90 della I.C.I., Policlear M81E della Hoechst, Kodapak 7352 della Eastman Chemical International, Lighter della Montedipe della capacità di l 0,5, 1,0, 1,5 e 2,0, tipo liscia e addizionata di anidride carbonica.

92A4586

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.r.l. Hotel Terme Milano, in Abano Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale in comune di Abano Terme.

Con provvedimento n. 2446 del 24 aprile 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Hotel Terme Milano, con sede in Abano Terme (Padova), viale delle Terme n. 169, codice fiscale n. 00208610287, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Milano», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, estetica, massaggi subacquei e speciali, inalazioni, aerosol, grotta, piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Ancilotto Paolo.

92A4605

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7,000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

411100239092

L. 1.200